

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, RUBBI, FIMOGNARI, BALDI**
e **FERRARA Nicola**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1983

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha radicalmente modificato l'istituto dell'opzione previsto dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di tutti i produttori agricoli che, in sede di dichiarazione annuale, intendano applicare la detrazione dell'imposta nei modi normali.

In sintesi le nuove disposizioni limitano l'esercizio della facoltà di opzione, vincolando tutti i produttori agricoli a permanere nel regime speciale forfettario per almeno un biennio ed escludendo la possibilità dell'opzione stessa per i soggetti che esercitano attività di allevamento di bovini, con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame.

Una particolare disposizione di natura transitoria prevede, poi, l'impossibilità di optare per la detrazione normale dell'imposta per gli anni 1984 e 1985.

In proposito va osservato che il nuovo istituto dell'opzione, nel costituire una ingiustificata penalizzazione a danno di tutti i produttori agricoli con effetti di disincen-

tivazione degli investimenti, non risolve il problema degli abusi nel recupero dell'imposta a monte da parte delle società di comodo nel settore degli allevamenti di bovini, posto che a queste ultime viene mantenuta la possibilità di ottenere, almeno ogni biennio, artificiosi rimborsi d'imposta.

Per tali considerazioni, è auspicabile una revisione dell'istituto dell'opzione, mediante l'emanazione di una apposita disposizione modificativa che preveda la indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei bovini.

Tale disposizione, oltre ad eliminare drasticamente gli abusi nelle richieste di rimborso dell'IVA, non sarebbe nemmeno in contrasto con il principio della neutralità del tributo, posto che il contribuente potrebbe sempre far uso della facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione del regime normale d'imposta, ai sensi del vigente articolo 34, ultimo comma.

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti sulla efficacia temporale delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere che le disposizioni modificative abbiano effetto dal 1° gennaio 1983 e, pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 1983, con implicita abrogazione delle norme correttive contenute nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale. In tal caso, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e con riferimento al periodo d'imposta 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.